



**SENTENZA N.107/2024**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA**

Il Giudice

Flavia D'Oro

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **71433** nel giudizio introdotto dai sig.ri (omissis) e (omissis) , nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui minori (omissis) tutti rapp.ti e difesi dall'avv. Lucia De Filippo, c.f. DFLLCU70E49F912F e con la stessa elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Striano alla via Caionche n. 39, giusta procura in calce al presente atto (fax: 0818277868; pecc: [lucia.defilippo@ordineavvocatita.it](mailto:lucia.defilippo@ordineavvocatita.it));

**contro**

- **INPS**, in persona del Presidente pro tempore presso la sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21 nonchè presso la sede territorialmente competente e presso la Direzione Provinciale INPS di Napoli via Alcide De Gasperi n. 55; rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone, in virtù di procura generale alle liti rep. N. 77778 del 23.12.2011 del notaio Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania in Napoli, in Via Medina, n. 61;

**per**

l'accertamento del diritto dei ricorrenti, nella qualità di genitori esercenti la

potestà genitoriale sui minori (omissis e (omissis) alla percezione della pensione di reversibilità sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ossia dal 21.7.2015 e per l'effetto la condanna dell'INPS in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento dei ratei di pensione di reversibilità sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ossia dal 21.7.2015, al dì del soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

**Esaminati gli atti ed i documenti della causa;**

**Uditi**, alla pubblica udienza del 21.2.2024, tenuta con l'assistenza del Segretario dott. Fabio Esposito, l'avv. Filippo De Lucia per i ricorrenti e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS;

**Premesso in**

**FATTO**

**1.** Con ricorso depositato il 24.10.2018 e iscritto a ruolo al n. R.G. 71433, i sig.ri (omissis) e (omissis) chiedevano il riconoscimento della pensione di reversibilità in favore delle figlie minori (omissis) nella qualità di nipoti a carico della *de cuius*, dipendente presso il Comune di Napoli con la qualifica di Istruttore di Vigilanza, separata legalmente e percettore in vita di pensione di inabilità, avente a carico i suddetti minori alla data del decesso in data 3.7.2015. Rappresentavano in ricorso che le minori non hanno mai svolto attività lavorativa, risultando prive di redditi di qualsiasi natura e percependo gli assegni nucleo familiare richiesti dalla *de cuius*; di aver presentato domanda di pensione indiretta in data 21.7.2015; che sussistono tutti i requisiti socio-economici per godere della richiesta prestazione. Richiamata la

normativa di riferimento (art. 38 d.p.r. 818/57, come riformulato dalla sent. della Corte cost. n. 180/1999), sostenevano la sussistenza del requisito della vivenza a carico in quanto alla data della morte la *de cuius* aveva a carico le nipoti in quanto i genitori, attuali ricorrenti, non risultavano e non risultano titolari di redditi di alcuna natura, come si evince dalle dichiarazioni sostitutive allegate, e le nipoti non si trovano in condizioni di autosufficienza economica, come provato dal certificato dell'Agenzia delle Entrate. La *de cuius* beneficiava degli assegni nucleo familiare percepiti per le nipoti a carico. Pertanto, sussistono le condizioni per l'attribuzione ai minori della pensione di reversibilità (non autosufficienza economica, mantenimento abituale, impossibilità da parte di uno o entrambi i genitori dei minori di provvedere al mantenimento dei figli).

Veniva fissata l'udienza del 6.5.2020, che veniva successivamente rinviata.

2. Si costituiva in giudizio l'INPS con memoria in data 14.10.2020 chiedendo il rigetto del ricorso. In primo luogo, evidenziava l'onere della sig.ra (omissis) di costituirsi in giudizio personalmente, essendo divenuta maggiorenne il 28.3.2020. Nel merito rappresentava che: 1) i ricorrenti non allegano né provano la titolarità, in capo alla *de cuius*, di pensione diretta e la maturazione dei requisiti di contribuzione richiesti per gli assicurati non pensionati (780 contributi settimanali ovvero 260 contributi settimanali di cui almeno 156 nel quinquennio antecedente il decesso). Nel ricorso viene genericamente affermato che la sig.ra era dipendente del comune di Napoli con la qualifica di istruttore di vigilanza legalmente separata; 2) il predetto requisito non sussiste (come risulta all'estratto contributivo); 3) nel ricorso

viene affermato che la stessa percepiva pensione di inabilità, tuttavia la prestazione che si afferma in godimento era una pensione di natura assistenziale di invalidità civile non reversibile, come risulta dalla visura degli archivi informatici INPS; 4) non risulta provato che le due nipoti fossero a carico della nonna alla data del decesso di quest'ultima (3.7.2015) in quanto l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate in merito si fonda su dichiarazioni rese dal contribuente e quindi ha natura giuridica di atto di parte e poiché (omissis), madre delle due minori, ha percepito un sussidio di maternità nel 2009 mentre il (omissis) ha lavorato sino al 2008. In via subordinata, l'INPS rappresentava che il diritto alla quota della pensione di reversibilità, in concorrenza con gli altri aventi diritto (il coniuge) potrà competere sino al compimento del 18° anni di età (20.3.2020 per (omissis)).

**3.** Con decreti presidenziali in data 9.7.2020 e 6.10.2020 il giudizio veniva assegnato ad altro magistrato. Con decreto di fissazione udienza in data 8.2.2022 veniva fissata l'udienza di discussione del 17.5.2022. All'udienza del 17 maggio 2022, l'avv. D'Aquino per i ricorrenti depositava la comparsa di costituzione della sig.ra (omissis), chiedendo l'accoglimento del ricorso fino al compimento della maggiore età; rappresentava che la sig.ra era dipendente della Regione Campania e non invece, come erroneamente indicato in ricorso, del Comune di Napoli; con riferimento ai requisiti contributivi, evidenziava di aver allegato al ricorso certificazione che comprova che la sig.ra era dipendente della Regione dal 1.6.1978 e depositava ulteriore documentazione (CUD 2015).

**4.** All'esito dell'udienza del 17.5.2022, con ordinanza n. 113/2022, veniva

disposto incombente istruttorio a carico dell'INPS – al fine di acquisire la documentazione contenuta nel fascicolo amministrativo – e di parte ricorrente, alla quale si chiedeva di depositare documentazione che, sebbene indicata in allegato al ricorso introduttivo, non risultava materialmente versata in atti (all. 3 “pensione di reversibilità”; all. 10 “Anzianità al collocamento”). Veniva fissata l'udienza del 20 settembre 2022 per il prosieguo della trattazione del giudizio.

**5.** Con memoria in data 21 giugno 2022 la Difesa dei ricorrenti, in ottemperanza all'ordinanza sopra citata, precisava che *“l'allegato n. 3 denominato "pensione di reversibilità" riguarda un mero errore materiale derivante da un refuso di un ricorso e che nel fascicolo è presente la sola domanda di pensione di reversibilità; in merito all'allegato n. 10 denominato "anzianità al collocamento" si fa presente che è già presente agli atti del fascicolo di parte ricorrente e che fa riferimento ai genitori dei minori; in ogni caso si riallega. Inoltre, si deposita ulteriore documentazione nello specifico periodi di servizio relativi alla defunta dai quali si evince che dal 01.06.1978 al 03.07.2015 ha lavorato presso la Regione Campania, compresi i periodi di maternità di cui alla pagina 2 dell'allegato”*.

**6.** All'udienza del 20 settembre 2022 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi. A seguito della richiesta di chiarimenti del giudice, in merito alla discrasia tra estratto conto previdenziale depositato dall'Inps (nel quale era riportato che non risultano registrazioni contributive negli archivi Inps per la Signora) e la documentazione depositata dai ricorrenti - dalla quale emerge che la sig.ra ha prestato servizio alle dipendenze della Regione Campania dal

1978 al 2015 – l’INPS riferiva che i dati dell’Inps potrebbero non essere stati aggiornati in quanto non comunicati da parte dell’Inpdap. Pertanto, all’esito dell’udienza, con ordinanza n. 177/2022, al fine di verificare il requisito contributivo e il requisito reddituale, veniva disposto incumbente istruttorio a carico dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate, onerando: *“1. l’INPS, sede di Napoli, di depositare presso la Segreteria della Sezione entro il 20 novembre 2022 una relazione dettagliata che specifichi i contributi maturati dalla sig.ra e sulla base di quale criterio siano soddisfatte o meno le condizioni di contribuzione previste dalla normativa sopra citata necessarie ai fini della concessione della pensione indiretta ai ricorrenti; 2. l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Napoli di depositare presso la Segreteria della Sezione entro il 20 novembre 2022 una relazione che specifichi: a) se i minori, (omissis), nel 2015 erano fiscalmente a carico della sig.ra; b) l’entità degli eventuali redditi dal 2015 al 2022 percepiti dai genitori dei minori, sig.ra (omissis).*

7. In data 10 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate depositava la relazione richiesta, comunicando che *“dalle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria risulta che i minori per l’anno d’imposta 2015 sono fiscalmente a carico della sig.ra, in quanto indicati nel modello Unico PF/2016 al quadro FA quali altri familiari a carico (cod. A) con percentuale di detrazione spettante al 100% per n. 7 mesi. In merito alla richiesta di conoscere l’entità di eventuali redditi percepiti dal 2015 al 2022 dai genitori dei minori sig.ra (omissis), si comunica che la contribuente (omissis) risulta aver percepito per il solo anno d’imposta 2021 redditi di pensione per € 203,89 dal sostituto*

*d'imposta Ente INPS (fonte Certificazione Unica 2022). Parimenti, il contribuente risulta aver percepito per il solo anno d'imposta 2021 redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato (totale gg. 153) per € 2.545,80 dal sostituto d'imposta società EL.E.T. C.f. 05545041211 (fonte Certificazione Unica 2022)".*

**8.** In data 16.1.2023 l'INPS depositava la documentazione richiesta con l'ordinanza sopra citata comunicando: a) l'accoglimento, con determina di pensione indiretta di inabilità adottata nel mese di dicembre 2022, della domanda per la ricorrente (omissis) per la quale tuttavia non rinveniva alcun pagamento; pertanto chiedeva breve rinvio per accertare la circostanza al fine della dichiarazione di cessata materia del contendere nonché per verificare la posizione di (omissis); b) di rinunciare alla eccezione di difetto del requisito contributivo in capo alla de cuius il cui possesso risulta dalla determina di pensione (37 anni 7 mesi 19 giorni). Chiedeva quindi all'esito del pagamento dichiarare la cessazione della materia del contendere nei confronti di (omissis) e di rigettare la domanda proposta da (omissis) per la quale non vi è determina di accoglimento, con compensazione delle spese di lite.

**9.** All'udienza del 17.1.2023, in accoglimento della richiesta di un breve rinvio della trattazione del giudizio da parte dell'INPS al fine di verificare la cessata materia del contendere, richiesta alla quale parte ricorrente aderiva, l'udienza veniva rinviata all'udienza del 14.2.2023, successivamente rinviata al 24.2.2023.

**10.** All'udienza del 24.2.2023, su richiesta delle parti, che chiedevano breve rinvio al fine di verificare la cessata materia del contendere in considerazione

del fatto che l'INPS si stava adoperando per la liquidazione, l'udienza veniva rinviata al 16.5.2023. Parte ricorrente depositava documentazione attestante la corrispondenza con l'INPS per il riconoscimento del suo diritto, in cui venivano richieste informazioni per l'accredito della pensione.

**11.** All'udienza del 16.5.2023 l'avv. De Filippo chiedeva un rinvio al fine di addivenire ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere in quanto per (omissis) non è andato a buon fine il pagamento effettuato dall'INPS per un problema di iban errato a seguito del riconoscimento della pensione indiretta di inabilità con provvedimento di dicembre 2022, mentre per (omissis) non risulta ancora adottato alcun provvedimento. L'INPS aderiva alla richiesta di rinvio impegnandosi a verificare il corretto adempimento della domanda di parte ricorrente. Pertanto, il GM, in accoglimento dell'istanza di rinvio formulata dalle parti, rinviava la trattazione del giudizio all'udienza del 22.9.2023.

**12.** All'udienza del 22.9.2023, su accordo delle parti, il giudice rinviava l'udienza al 22.12.2023 al fine di consentire all'INPS la liquidazione degli arretrati relativi ai ratei di maggio, giugno e luglio 2023 per la ricorrente (omissis), nonchè per verificare la liquidazione della pensione in favore della ricorrente (omissis).

**13.** All'udienza del 22.12.2023 su accordo delle parti, il giudice rinviava la causa all'udienza del 21.2.2024 al fine di acquisire da parte dell'INPS la prova del pagamento avvenuto per entrambe le ricorrenti comprensivo degli arretrati nonché il dettaglio dei pagamenti al fine di verificare la quantificazione degli interessi e rivalutazione e se sono state operate le trattenute fiscali.

**14.** All'udienza del 21.2.2024 la Difesa delle ricorrenti depositava la documentazione attestante l'avvenuto pagamento della pensione di (omissis) e (omissis) ma evidenziava che non sono stati pagati gli interessi e la rivalutazione monetaria. Pertanto, chiedeva la cessata materia del contendere solo per la sorte capitale ma non per gli accessori, da applicarsi all'importo della pensione al lordo delle ritenute, e chiedeva la condanna alle spese depositando una nota spese. L'INPS confermava che il pagamento non è avvenuto per gli accessori.

Considerato in

### **DIRITTO**

**1.** Oggetto di controversia è il diritto delle ricorrenti, (omissis) e (omissis) per conto della quale agisce la madre (omissis) e il padre (omissis) (esercenti la potestà genitoriale), come superstiti discendenti in linea retta alla liquidazione in loro favore della pensione spettante alla nonna che provvedeva al loro mantenimento.

**2.** E' in atti la prova dell'avvenuto pagamento della pensione per (omissis) e (omissis), ma non risulta il pagamento degli accessori. In particolare, dal cedolino di accredito del 04/2023 risulta un pagamento di euro 31.443,23 e di euro 18.499,28 per un importo complessivo di euro 49.942,51.

Risulta inoltre dal riepilogo anno 2024 il pagamento per le mensilità di maggio, giugno, luglio 2023 per (omissis) pari ad euro 1.323,06. In relazione a ciò, parte ricorrente e l'Istituto previdenziale hanno chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

Sul punto va osservato che *“anche di recente è stato ribadito che (Cass. n.*

19845/2019) si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso. (...) E', infatti, principio tradizionalmente affermato da questa Corte quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione

*dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (cfr. ex multis Cass. n. 13217/2013; Cass. n. 11962/2005; Cass. n. 27460/2006; Cass. n. 16150/2010)'' (Cass.civ. Sez. II, 29 luglio 2021 n. 21757).*

Per la sorte capitale va quindi dichiarata la cessata materia del contendere.

**3.** Per la parte relativa agli accessori va invece accolto il ricorso in quanto dagli atti non risulta il pagamento degli stessi, come confermato in udienza da entrambe le parti. L'INPS va quindi condannato al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art.429 c.p.c. sulle somme liquidate a titolo di arretrati con applicazione della regola dell'assorbimento secondo cui l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata alla stregua degli indici ISTAT ex art.150 disp.att.c.p.c. rilevati anno per anno da applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze fino alla data del soddisfo.

**4.** Riguardo alla regolazione delle spese, deve farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale, avendo, infatti, parte convenuta provveduto al riconoscimento del diritto vantato con il presente giudizio solo successivamente alla notifica del ricorso e comunque in misura parziale (non liquidando anche gli accessori). Venendo al *quantum*, alla luce del valore della causa, determinabile sulla base degli emolumenti corrisposti dall'istituto previdenziale, considerata la non particolare complessità della controversia e delle questioni giuridiche trattate, si ritiene congruo liquidare le spese in euro 1.000,00, oltre IVA, Cpa e accessori nella misura di legge, da corrispondere

|  |                                                                                   |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 12                                                                                |  |
|  | al difensore dichiaratosi antistatario.                                           |  |
|  | <b>P.Q.M.</b>                                                                     |  |
|  | La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Campania in           |  |
|  | composizione monocratica, definitivamente pronunciando:                           |  |
|  | 1 - Dichiaro la cessazione della materia del contendere per quanto riguarda la    |  |
|  | domanda di condanna dell'INPS al pagamento dei ratei di pensione di               |  |
|  | reversibilità sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa,       |  |
|  | ossia dal 21.7.2015, quale conseguenza del riconoscimento del diritto dei         |  |
|  | ricorrenti, nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui minori |  |
|  | (omissis) alla percezione della suddetta pensione;                                |  |
|  | 2- condanna l'INPS al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria ai      |  |
|  | sensi dell'art.429 c.p.c. sulle somme liquidate a titolo di arretrati con         |  |
|  | applicazione della regola dell'assorbimento secondo cui l'importo dovuto a        |  |
|  | titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme                 |  |
|  | eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione;              |  |
|  | quest'ultima va calcolata alla stregua degli indici ISTAT ex art.150              |  |
|  | disp.att.c.p.c. rilevati anno per anno da applicare agli importi pensionistici    |  |
|  | spettanti alle singole scadenze fino alla data del soddisfo .                     |  |
|  | 3- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.000,00, oltre         |  |
|  | IVA, Cpa e accessori nella misura di legge, da distrarsi a favore del             |  |
|  | procuratore antistatario.                                                         |  |
|  | Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti conseguenti.              |  |
|  | Così deciso in Napoli il 21.2.2024.                                               |  |
|  | Il Giudice monocratico                                                            |  |
|  |                                                                                   |  |

|  |                                                                                    |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 13                                                                                 |  |
|  | (dott. Flavia D'Oro)                                                               |  |
|  | Firma digitale                                                                     |  |
|  |                                                                                    |  |
|  | Depositata in Segreteria in data 29.02.2024                                        |  |
|  |                                                                                    |  |
|  | DECRETO                                                                            |  |
|  | Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del  |  |
|  | decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria,   |  |
|  | venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei             |  |
|  | confronti dei ricorrenti, nonché di eventuali danti ed aventi causa.               |  |
|  | Il Giudice monocratico                                                             |  |
|  | (dott. Flavia D'Oro)                                                               |  |
|  | Firma digitale                                                                     |  |
|  |                                                                                    |  |
|  | In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto       |  |
|  | legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere           |  |
|  | omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi dei ricorrenti, |  |
|  | nonché di eventuali danti ed aventi causa.                                         |  |
|  | IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA                                                      |  |
|  | Maurizio Lanzilli                                                                  |  |
|  | Depositata in Segreteria il giorno 29.02.2024                                      |  |
|  | IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA Maurizio Lanzilli                                    |  |
|  |                                                                                    |  |
|  |                                                                                    |  |
|  |                                                                                    |  |